

Parchi e riserve naturali



Oltre ai primi **Parchi nazionali**, istituiti per legge:

- Legge 3 dicembre 1922, n. 1584 (Parco del Gran Paradiso)
- Legge 12 luglio 1923, n. 1511 (Parco d'Abruzzo)
- Legge 24 gennaio 1934, n. 285 (Parco del Circeo)
- Legge n. 24 aprile 1935, n. 740 (Parco dello Stelvio)

anche in **epoca repubblicana** (a **Costituzione** vigente) i Parchi sono istituiti per legge:

- Parco dell'Aspromonte: Legge 305 del 28 agosto 1989

Le **Riserve naturali**, sono istituite con **decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste** (in base ai poteri attribuitigli dalla legge)

Costituzione prima della riforma del 2001, art. 117 : «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato: ... urbanistica». **Art. 118**: «Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo»

Decreto legislativo n. 616 del 1977 –

Articolo 80. Urbanistica. Le funzioni amministrative (regionali) relative alla materia «urbanistica» concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo **nonché la protezione dell'ambiente.**

.....

Articolo 83. Interventi per la protezione della natura. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli **interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.**

Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.

L.r. Veneto (prima del 1980) poi del 1984 n. 40 (norme per la istituzione di **parchi e riserve naturali regionali**)

- Parchi e riserve naturali regionali da istituire con legge regionale (art. 7)
- Nei parchi e nelle riserve, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato al parere favorevole dello organo esecutivo dell'ente gestore del parco o della riserva, che è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento dei progetti. **La mancata pronuncia nel termine da parte dell'ente gestore va considerata come parere favorevole** (art. 18)

[legge 241/1990 art. 20 *silenzio assenso*. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ... (norme di principio, vevole anche per le Regioni)]



Parchi e riserve naturali

in base alla legge quadro regionale del 1984

Parco regionale dei Colli Euganei (lr 1989)

Parco regionale della Lessinia (lr 1990)

Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo (lr 1990)

Parco regionale del fiume Sile (lr 1991)

Parco regionale del Delta del Po (lr 1997)



Parchi e riserve naturali

In Veneto tutte le Riserve naturali sono state istituite dallo Stato, per lo più nei primi anni 70', con decreto del Ministro dell'agricoltura

14 sono anche amministrate dello Stato (riserve naturali statali in senso stretto)



6 sono amministrate della Regione Veneto, attraverso «Veneto Agricoltura» (riserve naturali **regionalizzate**, in base al principio del parallelismo fra funzioni legislative e amministrative)

Mai la Regione Veneto ha istituito una riserva naturale



- Vicenda della Riserva statale «Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau», nei comuni di S. Vito e Borca di Cadore», istituita con decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1990
- (Il Ministro dell'ambiente aveva «ereditato» genericamente le competenze dal «Ministro dell'agricoltura», in base all'art. 5 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (n. 349 del 1986): «Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali»)

La Regione Veneto si oppone: come agisce?

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)

- I **parchi nazionali** sono istituiti e delimitati in via definitiva con **decreto del Presidente della Repubblica**, su **proposta del Ministro dell'ambiente**, sentita la **regione** (art. 8 co. 1)
- Le **riserve naturali statali** sono istituite con **decreto del Ministro dell'ambiente**, sentita la **regione** (art. 8 co. 2)

**Parco Dolomiti
Bellunesi (d.P.R. 12
luglio 1993)**



**Riserva naturale Bocche di Po (d.m. 13
luglio 1997) «regionalizzato»**



... e la Regione Veneto istituisce il **Parco del Delta del Po**, con **L.r. 8 settembre 1997 n. 36**

Direttiva Habitat

Siti di Importanza
Comunitaria
proposti SIC

Siti di Importanza
Comunitaria
SIC

Zone Speciali di
Conservazione
ZSC

Direttiva Uccelli

Zone di Protezione
Speciale
ZPS


S.I.C. - siti
di interesse
comunitario

Rete Natura 2000





Colli Asolani



Il Governo impugna di fronte alla Corte costituzionale alcuni articoli della **legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti)**, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

comma 2 dell'articolo 117 Cost.

Lo **Stato** ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

.....

s) **tutela dell'ambiente**, dell'ecosistema e dei beni culturali;

.....

Corte costituzionale sentenza 407 del 2002

la lettera s) dell'art. 117 della Costituzione consiste nel riservare allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo **settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.**

Articolo 117, comma 3

Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; **tutela e sicurezza del lavoro**; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; **tutela della salute**; alimentazione; ordinamento sportivo; **protezione civile**; **governo del territorio**; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti), sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri,

la Regione Lombardia può ragionevolmente adottare, nell'ambito delle proprie competenze concorrenti, una disciplina che sia maggiormente rigorosa, per le imprese a rischio di incidente rilevante, rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, proprio in quanto diretta ad assicurare un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il territorio interessati.